

Commenti all'ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing)

1. Introduzione

Il 5 ottobre 2007 il Parlamento ha approvato la legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (LLing¹). Il 4 dicembre 2009, il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2010 l'entrata in vigore della LLing e incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di preparare la corrispondente ordinanza d'applicazione entro la fine di giugno 2010. Il 4 giugno 2010 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sulle lingue (OLing) e fissato la sua entrata in vigore al 1° luglio 2010.

2. Commenti ai singoli articoli

Sezione 1 *Lingue ufficiali della Confederazione*

Art. 1 Campo d'applicazione della sezione 2 LLing (art. 4 cpv. 2 LLing)

L'unità dell'Amministrazione federale (unità amministrativa) che, nei casi di cui all'articolo 4 capoverso 2 LLing, prepara la definizione di obiettivi strategici o la conclusione di un accordo di prestazioni o di uno strumento analogo con un'organizzazione o una persona attiva a livello nazionale, esamina se:

- a. sia necessario inserire negli obiettivi strategici o negli strumenti criteri od obiettivi corrispondenti alle esigenze della sezione 2 LLing;*
- b. sia necessario dichiarare applicabili mediante ordinanza disposizioni della sezione 2 LLing.*

L'articolo 1 OLing riprende la disposizione dell'articolo 4 capoverso 2 lettera a LLing, secondo cui il Consiglio federale può prevedere che disposizioni della sezione 2 LLing siano dichiarate applicabili a organizzazioni o persone di cui all'articolo 2 capoverso 4 della Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA²) cui sono demandati compiti amministrativi in virtù del diritto federale. La revisione in corso dell'Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA³) crea trasparenza nell'allegato precisando quali unità amministrative fanno parte dell'Amministrazione federale centrale e quali di quella decentralizzata. Le organizzazioni o persone che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 1 OLing sono esterne all'Amministrazione federale e quindi non sono menzionate in tale allegato. Con la disposizione dell'articolo 1 OLing, il Consiglio federale assegna alle unità amministrative competenti il compito di esaminare caso per caso se, nell'ambito della delega di compiti amministrativi a organizzazioni e persone non appartenenti all'Amministrazione federale, queste debbano sottostare alle disposizioni della sezione 2 LLing.

Nel periodo introduttivo è precisato il concetto di "unità amministrativa" per chiarire che l'ordinanza non si applica in particolare ai tribunali federali.

¹ RS 441.1

² RS 172.010

³ RS 172.010.1

Art. 2 *Comprensibilità (art. 7 LLing)*

1 Le pubblicazioni ufficiali e gli altri testi della Confederazione destinati al pubblico sono redatti, in tutte le lingue ufficiali, in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari, nonché secondo i principi della parità linguistica tra i sessi.

2 Le unità amministrative adottano le misure organizzative necessarie per garantire la qualità dei testi.

La disposizione dell'articolo 2 capoverso 1 OLing concretizza l'obbligo delle autorità federali, stabilito all'articolo 7 capoverso 1 LLing, di sforzarsi di usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari e formulazioni non sessiste, affermando espressamente che tale mandato è rivolto a tutte le unità amministrative e che l'obbligo di diligenza nell'uso della lingua comprende tutte le pubblicazioni ufficiali nonché gli altri testi della Confederazione destinati al pubblico. Conformemente al principio di equiparazione delle lingue ufficiali della Confederazione, i requisiti linguistici si applicano a tutte e tre le lingue ufficiali della Confederazione: tutte le lingue ufficiali devono essere usate nell'Amministrazione federale con la stessa diligenza. In uno Stato plurilingue, questo principio merita particolare attenzione, dal momento che in tutte le lingue la qualità redazionale e linguistica non è dettata unicamente da criteri linguistici, ma include anche la diversità di mentalità e culture, che devono rispecchiarsi nelle versioni linguistiche corrispondenti. Nell'attuazione pratica, ciò che in base alle disposizioni linguistico-giuridiche della LLing può sembrare una cosa ovvia rappresenta una grande sfida per un'amministrazione plurilingue incaricata di produrre e pubblicare testi che soddisfino gli stessi requisiti di qualità linguistica in tutte e tre le lingue ufficiali della Confederazione.

Le autorità federali devono anche usare una lingua conforme alle esigenze dei destinatari. Le lingue ufficiali devono quindi tener conto del fatto che la popolazione è composta da uomini e donne. Sono così portati avanti gli sforzi tesi a una parità linguistica tra i sessi, già previsti nel rapporto della Commissione parlamentare di redazione del 22 settembre 1992 e nella decisione del Consiglio federale del 7 giugno 1993 sulla parità di trattamento tra donna e uomo nel linguaggio legislativo e amministrativo.

Nell'assicurazione della qualità rientra anche una pianificazione accurata, volta a garantire la qualità linguistica e redazionale in tutte le lingue ufficiali. Il capoverso 2 obbliga le unità amministrative a organizzare l'elaborazione dei vari testi in modo tale da assicurarne la qualità. Ai servizi specializzati deve essere concesso abbastanza tempo per la redazione, la traduzione e la revisione dei testi. Questa diligenza procedurale va applicata sistematicamente nell'ambito della redazione (che comprende la prima stesura del testo nonché l'assistenza redazionale da parte della CaF e dell'UFG), della traduzione e della revisione dei testi, ma anche del controllo formale e giuridico dei testi, che accompagnano il processo legislativo. La stessa diligenza procedurale deve valere anche per gli altri testi destinati al pubblico, dato che i testi ufficiali rispecchiano contenuti sempre più complessi e tecnici.

Già oggi vi è tutta una serie di sussidi e un'offerta di formazione e perfezionamento per migliorare la qualità dei testi. La CaF continuerà a provvedere al loro coordinamento.

Art. 3 Romancio (art. 11 LLing)

1 La Cancelleria federale coordina in seno all'Amministrazione federale le traduzioni in romancio e la pubblicazione dei testi romanci.

2 I testi sono tradotti in romancio in collaborazione con la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni.

3 La Cancelleria federale assicura l'aggiornamento continuo degli atti normativi tradotti in romancio.

4 La Cancelleria federale è competente per la terminologia romancia in seno all'Amministrazione federale e la pubblica su Internet.

Con l'entrata in vigore della LLing è stato abrogato l'articolo 15 della Legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl⁴), che disciplinava le pubblicazioni in romancio della Confederazione. L'esecuzione dell'articolo 11 LLing è di competenza della Cancelleria federale (CaF). All'articolo 11 LLing, la cornice per le pubblicazioni in romancio della Confederazione è limitata ai testi di particolare importanza e la documentazione per le elezioni e le votazioni federali. I testi di legge sottoposti a votazione in seguito a referendum e i testi delle iniziative sono quindi tradotti integralmente in romancio. A questi testi, che costituiscono buona parte delle pubblicazioni in romancio, si aggiunge una selezione di testi di legge importanti, come ad esempio la Costituzione federale, il codice civile o il codice delle obbligazioni. I testi di legge tradotti sono aggiornati costantemente e pubblicati su Internet. La Confederazione ha anche la possibilità di tradurre e pubblicare, d'intesa con i servizi competenti del Cantone dei Grigioni, altri «testi di particolare importanza», utilizzabili ad esempio nelle scuole grigionesi. L'opuscolo annuale «La Confederazione in breve» è pubblicato regolarmente anche in romancio.

L'attività di traduzione in romancio della Confederazione è innanzitutto una misura di salvaguardia e promozione della lingua: i testi giuridici pubblicati non hanno infatti gli stessi effetti giuridici delle pubblicazioni ai sensi della LPubl, dal momento che per principio solo la pubblicazione nella Raccolta ufficiale vincola i destinatari della norma (articolo 8 LPubl).

L'articolo 3 stabilisce che i compiti di coordinamento in seno all'Amministrazione federale nonché tra la CaF e i servizi competenti del Cantone dei Grigioni siano assunti da un nuovo servizio di coordinamento presso la CaF. Tra i suoi compiti figurano la scelta dei testi, la collaborazione con il Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU) per l'aggiornamento degli atti normativi e la pubblicazione dei testi, l'organizzazione dei mandati di traduzione, la collaborazione con il servizio di terminologia della CaF e l'amministrazione cantonale nonché l'esecuzione di piccoli mandati di traduzione. Anche in futuro, buona parte delle prestazioni di traduzione sarà fornita dal servizio di traduzione della Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni.

Il capoverso 2 riprende l'attuale articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 sulla traduzione nell'amministrazione generale della Confederazione. L'intero articolo 11 di questa ordinanza è abrogato (cfr. commento all'articolo 30).

Art. 4 Internet (art. 12 cpv. 2 LLing)

1 Le unità amministrative mettono a disposizione in tedesco, francese e italiano i contenuti principali dei loro siti Internet.

2 Offrono inoltre una selezione di contenuti in romancio, d'intesa con la Cancelleria federale.

Le offerte di vari servizi federali su Internet non corrispondono ancora ai requisiti di parità di trattamento delle lingue ufficiali su Internet previsti dalla legge. La disposizione dell'articolo 4 OLing obbliga le unità amministrative a colmare eventuali lacune e a rispettare anche su Internet, nei limiti del possibile, il principio di equiparazione delle lingue ufficiali, mettendo a disposizione le informazioni

⁴ RS 170.512

principali in tutte e tre le lingue ufficiali. Per tener conto, parzialmente, del romancio occorre procedere a una scelta di informazioni dell'Amministrazione federale disponibili su Internet in romancio. Anche qui, il compito di coordinamento in seno all'Amministrazione federale spetta al servizio di coordinamento della CaF di cui all'articolo 3 OLing.

Art. 5 Trattati internazionali (art. 13 LLing)

1 Un trattato internazionale può essere concluso in inglese se:

- a. vi è una particolare urgenza;*
- b. lo esige una forma specifica del trattato; o*
- c. tale è la prassi corrente nelle relazioni internazionali della Svizzera nel settore in questione.*

2 Occorre tuttavia adoperarsi a favore della redazione di una versione originale in una delle lingue ufficiali.

Solitamente, i trattati internazionali sono stipulati in un'unica lingua comune a tutte le parti contraenti o in una lingua nazionale per ogni Paese e una lingua comune, normalmente l'inglese. Se una delle parti insiste nello stipulare il trattato anche nella propria lingua nazionale, questo diritto va concesso anche alle altre parti. In questo caso a risultare oneroso non è solo l'allestimento delle traduzioni, bensì soprattutto l'assicurazione della congruenza assoluta delle varie versioni, che per principio sono equiparate. Soprattutto se la stipulazione di un accordo è urgente per risolvere un problema internazionale bisogna poter rinunciare a questo dispendio di tempo e di denaro supplementare.

L'articolo 5 capoverso 1 OLing stabilisce pertanto che, a determinate condizioni, i trattati internazionali possono essere conclusi in inglese. Una di queste condizioni è l'esistenza di una particolare urgenza (lettera a). Vi sono inoltre forme di accordi internazionali che non si prestano a una stipulazione in più lingue e di norma non sono quindi conclusi in più lingue. Ciò vale in particolare per gli scambi di lettere e di note (lettera b). La stipulazione in inglese deve infine essere possibile se ciò corrisponde alla prassi corrente nelle relazioni internazionali della Svizzera nel settore in questione. È il caso segnatamente degli accordi commerciali, che in base alla prassi costante sono negoziati e conclusi in inglese. Una modifica di questa prassi comporterebbe notevoli difficoltà nei negoziati e ritardi, che potrebbero tradursi in un onere (e in un costo) supplementare enorme, oltre a ritardare l'entrata in vigore dell'accordo.

Le deroghe di cui all'articolo 5 OLing s'iscrivono nella cornice della disposizione dell'articolo 13 capoverso 3 LLing. Con questo capoverso, il legislatore ha volutamente previsto la possibilità di simili deroghe. Trattandosi di una disposizione derogatoria all'articolo 13 capoverso 1 LLing, l'articolo 5 capoverso 1 OLing va applicato in modo restrittivo. Resta tuttavia assicurata la possibilità di continuare a stipulare accordi commerciali in inglese.

Art. 6 Conoscenze linguistiche del personale federale (art. 20 cpv. 1 LLing)

1 Le unità amministrative, ad eccezione di quelle che fanno parte del settore dei Politecnici federali, provvedono affinché:

- a. gli impiegati dell'Amministrazione federale dispongano delle conoscenze orali e scritte di una seconda lingua ufficiale necessarie all'esercizio della loro funzione;*
- b. i quadri di livello medio o superiore dell'Amministrazione federale dispongano, se possibile, di buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e di conoscenze passive di una terza lingua ufficiale.*

2 Se al momento dell'assunzione presso l'Amministrazione federale un quadro non soddisfa i requisiti linguistici, entro un anno sono prese misure per promuovere le sue conoscenze linguistiche.

3 Le unità amministrative di cui al capoverso 1 offrono ai loro impiegati corsi di formazione e perfezionamento linguistici in tedesco, francese e italiano.

L'articolo 6 OLing stabilisce i requisiti di conoscenze linguistiche che deve soddisfare il personale. È prevista una differenziazione a seconda della funzione del dipendente. La disposizione generale al capoverso 1 lettera a presuppone conoscenze orali e scritte di una seconda lingua ufficiale, sempreché siano necessarie all'esercizio della funzione. Questa disposizione tiene conto del fatto che nell'Amministrazione federale vi sono anche ambiti di lavoro che non richiedono particolari conoscenze di una seconda lingua ufficiale. Con l'articolo 6, il Consiglio federale attua la mozione de Buman⁵ "Padronanza delle lingue nazionali ufficiali da parte dei quadri dell'Amministrazione federale".

Al capoverso 1 lettera b sono stabilite le conoscenze linguistiche necessarie per i collaboratori dell'Amministrazione federale a partire dai quadri medi, e cioè dalla classe di stipendio 24. Conoscenze attive di una lingua presuppongono una buona capacità di comunicazione orale e scritta e conoscenze passive una buona capacità di comprensione. Vi è così la garanzia che ciascuno possa parlare la propria lingua e sia capito dagli altri. I livelli di competenza linguistica per le singole funzioni occupazionali devono essere stabiliti nelle "istruzioni del Consiglio federale volte a promuovere il plurilinguismo nell'Amministrazione federale generale"⁶.

Al momento dell'assunzione di collaboratori è possibile che candidati molto qualificati non dispongano (ancora) delle competenze linguistiche necessarie. Il capoverso 2 tiene conto di questa situazione prevedendo che da un lato il lavoratore si dica disposto a seguire corsi di lingue e dall'altro il datore di lavoro sia disposto a creare le condizioni quadro necessarie all'apprendimento della lingua. Va da sé che, in virtù dell'articolo 6, anche le persone che lavorano già nell'Amministrazione federale hanno la possibilità di seguire corsi di lingue. Il riferimento esplicito all'assunzione di persone a partire dai quadri medi risale alla mozione de Buman menzionata nel paragrafo precedente.

Attualmente, il Centro di formazione dell'Amministrazione federale (CFAF) offre un programma di promozione delle tre lingue ufficiali e dell'inglese. L'obiettivo è in particolare di terminare questi corsi con un diploma di lingue riconosciuto. I corsi sono offerti da partner esterni, che propongono anche lezioni in gruppo o individuali finalizzate all'apprendimento di competenze linguistiche specialistiche, a seconda dei bisogni.

In futuro, la formazione nelle lingue ufficiali dovrà essere vista come una formazione corrispondente ai bisogni ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza sul personale (OPers⁷). I costi per la promozione delle conoscenze linguistiche del personale federale di cui all'articolo 6 capoverso 3 OLing saranno quindi assunti in linea generale dal datore di lavoro e i dipendenti potranno seguire i corsi di lingue durante l'orario di lavoro. A partire dalla categoria dei quadri medi le unità amministrative possono prendersi a

⁵ 10.3301 del 19 marzo 2010

⁶ RS 171.010

⁷ RS 172.220.111.3

carico anche unicamente una parte dei costi di formazione e di perfezionamento linguistico delle loro impiegate e dei loro impiegati.

Art. 7 Rappresentanza delle comunità linguistiche nell'Amministrazione federale (art. 20 cpv. 2 LLing)

1 Le unità amministrative, ad eccezione di quelle che fanno parte del settore dei Politecnici federali, provvedono a un'equa rappresentanza delle comunità linguistiche nel loro organico.

2 La rappresentanza delle comunità linguistiche nei dipartimenti e nella Cancelleria federale si basa sui seguenti valori di riferimento:

- a. tedesco: 70 %*
- b. francese: 22 %*
- c. italiano: 7 %*
- d. romancio: 1 %*

3 Le rappresentanze delle comunità linguistiche latine possono superare i valori di riferimento.

4 Nell'ambito delle assunzioni si bada affinché la selezione tra le candidature che soddisfano i criteri oggettivi sia effettuata in modo tale da mantenere nella procedura d'assunzione, e segnatamente invitare a un colloquio, persone provenienti per quanto possibile da tutte le comunità linguistiche.

5 A parità di qualifica, i responsabili dell'assunzione privilegiano i candidati provenienti da comunità linguistiche sottorappresentate nell'unità amministrativa interessata. Tale preferenza è accordata in particolare per i quadri.

6 Il rapporto annuale sulla gestione del personale dell'Ufficio federale del personale destinato alle commissioni parlamentari di vigilanza descrive l'evoluzione della rappresentanza delle comunità linguistiche nei dipartimenti e nella Cancelleria federale.

L'obiettivo di queste disposizioni è una rappresentanza equilibrata delle quattro comunità linguistiche del Paese nei dipartimenti e presso la Cancelleria federale. In un certo senso si tratta della premessa per un'amministrazione plurilingue, che attraverso il plurilinguismo individuale e sociale rispecchi la diversità linguistica e culturale del Paese.

I valori regolamentari stabiliti al capoverso 2 si basano sui valori statistici relativi alla rappresentanza delle comunità linguistiche rilevati dall'UST nell'ambito del censimento della popolazione del 2000. Per le lingue principali, le percentuali emerse dal censimento sono le seguenti: tedesco 63,7 per cento, francese 20,4 per cento, italiano 6,5 per cento, romancio 0,5 per cento. Le lingue non nazionali rappresentano il 9 per cento. Per calcolare i valori regolamentari menzionati al capoverso 1, sono state prese in considerazione solo le quattro comunità linguistiche (100%), senza contare le lingue non nazionali. Si ottengono così valori regolamentari fondati, a cui potranno ispirarsi in futuro le unità amministrative per quanto attiene alla rappresentanza delle comunità linguistiche del Paese. I valori regolamentari comprendono le persone di tutte le nazionalità che hanno indicato quale prima lingua una lingua ufficiale.

Ai sensi della legge del 22 giugno 2007 sul censimento federale della popolazione, in futuro le domande concernenti la lingua faranno parte della rilevazione strutturale annuale presso 200'000 persone. Sono inoltre previste domande concernenti la lingua nella rilevazione tematica «diversità culturale e integrazione», che dovrebbe essere realizzata ogni cinque anni (a partire dal 2014). In base a questi risultati, il Consiglio federale potrà, se del caso, tener conto di variazioni significative nel paesaggio linguistico adeguando i valori regolamentari.

La disposizione al capoverso 3, secondo cui le comunità linguistiche latine possono essere sovrarappresentate, tiene conto del fatto che più è piccola la comunità linguistica, più velocemente i suoi valori regolamentari possono essere raggiunti con poche assunzioni e quindi il limite non può

essere utilizzato quale criterio rigoroso per escludere buone candidature provenienti dalle comunità linguistiche latine. Una leggera sovrarappresentanza delle comunità linguistiche latine è accettabile per la salvaguardia della variegata identità svizzera e della coesione nazionale, poiché permette alle sensibilità linguistiche e culturali dell'intero Paese di esprimersi meglio a tutti i livelli gerarchici negli uffici federali. Questi valori regolamentari possono essere interpretati come valori minimi per le comunità linguistiche latine.

Il capoverso 4 evidenzia il principio delle pari opportunità dei candidati provenienti dalle quattro comunità linguistiche del Paese. I responsabili, in netta maggioranza germanofoni, devono essere disposti a mirare sempre all'equilibrio interculturale nelle unità amministrative e a tener conto adeguatamente di tutte le comunità linguistiche.

Secondo il capoverso 5, occorre sempre prestare attenzione a che, a parità di qualificazione, siano tenute in considerazione le candidature provenienti da comunità linguistiche sottorappresentate, senza tuttavia aggirare i criteri di cui al capoverso 2 a favore dell'obiettivo di cui al capoverso 4 in caso di buone candidature provenienti da comunità linguistiche latine.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge sul personale federale (LPers⁸), il Consiglio federale coordina e dirige l'attuazione della politica del personale e rende conto regolarmente alle Commissioni parlamentari di vigilanza. La forma e il contenuto di tali rapporti sono stabiliti dal Consiglio federale d'intesa con le Commissioni parlamentari di vigilanza, conformemente alla convenzione del giugno 2006 concernente il rapporto sulla gestione del personale, rinnovata il 27 gennaio 2010. Le informazioni si basano su dati estratti dal sistema d'informazione sul personale BV PLUS e dal sistema d'informazione finanziaria FI/CO nonché su dati forniti dai dipartimenti.

Art. 8 Delegato al plurilinguismo (art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

¹ L'Ufficio federale del personale istituisce un delegato per la salvaguardia e la promozione del plurilinguismo nelle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e nelle unità amministrative senza personalità giuridica dotate di autonomia organizzativa dell'Amministrazione federale decentralizzata.

² Il delegato è competente unicamente per gli impiegati soggetti all'ordinanza del 3 luglio 2001⁹ sul personale federale.

³ Il delegato ha in particolare i seguenti compiti:

- a. trattare le questioni in materia di plurilinguismo sollevate in seno al Parlamento e all'Amministrazione;*
- b. sensibilizzare, consigliare e sostenere le persone e le unità amministrative di cui al capoverso 1 in merito al plurilinguismo nell'ambito del reclutamento e dello sviluppo del personale;*
- c. raccogliere informazioni e riferire sulla rappresentanza delle comunità linguistiche e sullo sviluppo del plurilinguismo nell'Amministrazione federale.*

⁴ Il delegato esprime pareri e formula raccomandazioni.

La creazione della figura di delegato al plurilinguismo in seno all'UFPER si rifà alle due mozioni identiche Cassis¹⁰ e Lombardi¹¹ "Un ombudsman all'UFPER per promuovere l'italianità nell'amministrazione federale". Gli autori delle mozioni chiedono la designazione di un ombudsman. I membri del gruppo direttivo per la preparazione dell'OLing erano unanimi nel dire che tale figura deve offrire innanzitutto aiuto e sostegno ai dipendenti e ai candidati delle minoranze linguistiche. La posizione del gruppo direttivo corrisponde a quella del Consiglio federale, che nella sua risposta alle

⁸ RS 172.220.1

⁹RS 172.220.111.3

¹⁰ 09.4268

¹¹ 09.4331

mozioni si dichiara favorevole alla creazione di tale figura, i cui compiti non devono però limitarsi alla promozione dell'italianità, ma estendersi alla promozione del plurilinguismo in seno all'Amministrazione federale in generale. Secondo il Consiglio federale è opportuno assegnare al delegato una funzione consultiva e di sostegno su questione specifiche legate alle lingue nell'ambito della ricerca e dello sviluppo del personale. I suoi compiti s'iscrivono nella cornice stabilita all'articolo 8 OLing e potranno essere precisati nel mansionario a seconda dei bisogni. L'articolo 18 capoverso 3 lettera g dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) e l'articolo 10 dell'ordinanza del 17 febbraio 2010 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF¹²) sono modificati di conseguenza (cfr. allegato articolo 30 OLing).

¹² RS 172.215.1

Sezione 2 Promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche

Art. 9 Scambi in ambito scolastico (art. 14 LLing)

1 Per promuovere gli scambi in ambito scolastico sono concessi aiuti finanziari alle organizzazioni che adempiono le condizioni seguenti:

- a. mirano a promuovere gli scambi nazionali e internazionali di allievi e docenti di tutti i livelli scolastici nell'intento di migliorarne la competenza nelle lingue nazionali;*
- b. sono state costituite dai Cantoni;*
- c. sono attive a livello nazionale.*

2 Gli aiuti finanziari sono concessi per:

- a. servizi di base a livello nazionale e regionale;*
- b. progetti d'importanza nazionale volti a promuovere la comprensione e la diversità linguistica.*

3 Sono considerati servizi di base in particolare:

- a. la creazione e il mantenimento di una rete di scambi;*
- b. la consulenza e l'assistenza per progetti di scambio;*
- c. l'intermediazione di partenariati di scambio;*
- d. la realizzazione e la valutazione di progetti di scambio propri;*
- e. le pubblicazioni, l'elaborazione di sussidi didattici e la documentazione;*
- f. la formazione e il perfezionamento delle persone che lavorano nelle scuole e nell'amministrazione a favore degli scambi.*

Di fatto, gli aiuti finanziari della Confederazione si limitano al sostegno della Fondazione ch per la cooperazione confederale, che già oggi esercita la funzione di centro svizzero di competenza per gli scambi in ambito scolastico su mandato dei Cantoni. È l'unica istituzione in Svizzera che adempie i criteri enunciati all'articolo 9 OLing. Fondata a Baden nel 1967 da tutti i Cantoni e dalla Nuova Società Elvetica (NSE), dal 1976 gestisce l'ambito degli scambi elaborando e attuando servizi di base e progetti volti alla promozione degli scambi tra allievi, apprendisti, giovani professionisti e docenti. In questo modo, la Fondazione ch svolge il suo mandato statutario, che consiste nel curare le relazioni tra le varie comunità linguistiche nel campo dell'istruzione. Dal 1985, la Fondazione ch opera segnatamente su mandato della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dal 1995 anche su mandato della Confederazione (UFC, Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT, Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca SER, Segreteria di Stato dell'economia SECO e Presenza Svizzera). L'attività della Fondazione ch si fonda sulle raccomandazioni emanate il 18 febbraio 1993 dalla CDPE per gli scambi nazionali e internazionali nel campo dell'istruzione e comprende sia gli scambi tra le regioni linguistiche della Svizzera sia quelli con l'estero. A partire dal 2011, la Fondazione ch sarà incaricata anche di attuare la piena partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione, di formazione professionale e per la gioventù dell'UE.

Al capoverso 2 sono enumerati i servizi di base forniti dalla Fondazione ch. Per consentirle di raggiungere i nuovi obiettivi stabiliti, è necessario ampliare i servizi di base, segnatamente l'intermediazione di partenariati, la consulenza e l'assistenza, la formazione e l'aggiornamento dei docenti nonché una capillare attività di informazione e comunicazione. La Fondazione ch e l'UFC mirano a raddoppiare, entro cinque anni, il numero di partecipanti ai progetti di scambio. Per intensificare le attività di scambio saranno ampliate le offerte regionali, segnatamente nelle piccole regioni linguistiche. Nel quadro del previsto sviluppo di progetti innovativi saranno prioritarie

l'elaborazione e l'attuazione di strategie di scambio adeguate all'età e al livello scolastico di allievi e docenti.

Consapevole che già oggi, per varie ragioni, gli scambi in ambito scolastico si svolgono sovente in collaborazione con i Paesi limitrofi, il legislatore ha tenuto conto di queste circostanze (capoverso. 3) considerando gli scambi nazionali e internazionali nel suo rapporto del 15 settembre 2006 "Iniziativa parlamentare Legge federale sulle lingue nazionali"¹³. In questo modo si allarga la cerchia dei possibili partner e l'obiettivo di promuovere le competenze linguistiche attraverso gli scambi passa in primo piano. Conformemente alla LLing, per la Fondazione ch la priorità va agli scambi all'interno della Svizzera. I dettagli dell'attività di promozione della Confederazione sono disciplinati in un accordo di prestazioni con la Fondazione ch.

Art. 10 Promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento (art. 16 lett. a e b LLing)

Per promuovere le lingue nazionali nell'insegnamento sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per:

- a. progetti innovativi di sviluppo di piani e sussidi didattici per l'insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale;*
- b. progetti di promozione dell'apprendimento di una lingua nazionale attraverso un insegnamento bilingue;*
- c. la promozione della conoscenza della lingua nazionale locale da parte degli alligotti prima della scuola elementare.*

All'articolo 15 LLing, la Confederazione e i Cantoni sono chiamati a provvedere, nell'ambito delle loro competenze, affinché al termine della scuola dell'obbligo gli allievi dispongano di competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale, oltre che in inglese. Gli aiuti finanziari della Confederazione di cui all'articolo 16 LLing sono impiegati in modo mirato per ottimizzare i presupposti di base per l'insegnamento delle lingue nazionali. La disposizione di cui alla lettera a fa riferimento all'insegnamento delle lingue nazionali quali lingue straniere. La strategia della CDPE volta all'ulteriore sviluppo dell'insegnamento delle lingue (2004) prevede l'insegnamento di una prima lingua straniera al più tardi dall'attuale terzo anno scolastico e di una seconda lingua straniera al più tardi dall'attuale quinto anno scolastico. Si tratta di una seconda lingua nazionale e dell'inglese. Al termine della scuola dell'obbligo, occorre raggiungere un livello di competenza linguistica paragonabile in entrambe le lingue. Per raggiungere questi obiettivi s'impongono innovazioni di ordine didattico e metodologico. Nell'ambito delle lingue nazionali, la Confederazione concede aiuti finanziari a progetti innovativi che hanno come scopo l'elaborazione di nuovi metodi d'insegnamento delle lingue e lo sviluppo di sussidi didattici innovativi destinati alla scuola dell'obbligo. Con le misure di cui alle lettere a e b si vuole promuovere in particolare anche l'insegnamento dell'italiano quale terza lingua nazionale, oltre alla seconda lingua nazionale. Con l'entrata in vigore del concordato HarmoS, i Cantoni sono tenuti a proporre un'offerta di base per l'apprendimento di una terza lingua nazionale.

Alla lettera c sono sostenuti esclusivamente progetti concernenti bambini in età prescolastica. Il concordato HarmoS disciplina l'insegnamento delle lingue nel grado primario e nel grado secondario I. La promozione delle competenze linguistiche dei migranti adulti è di competenza dell'Ufficio federale delle migrazioni (UFM). La promozione precoce è importante per tutti i bambini e ne stimola le capacità motorie, linguistiche, conoscitive e sociali. I bambini con un background migratorio o provenienti da ambienti con un basso livello di scolarizzazione, in particolare, non dispongono delle stesse possibilità iniziali a scuola, il che ha effetti negativi per la formazione e in ultima analisi per le loro opportunità sul mercato del lavoro. Per migliorare tali opportunità occorre promuovere le competenze linguistiche fin dai primi anni di età. La Confederazione stanziava aiuti finanziari a favore dello sviluppo e dell'esame di strategie di formazione precoce e di programmi o misure che si fondano su di esse. Per poter applicare queste strategie occorre personale qualificato. La Confederazione

¹³ FF 2006 8247

sostiene il perfezionamento metodologico, strategico e didattico di specialisti del settore con l'obiettivo di promuovere le competenze linguistiche dei bambini e di facilitarne l'integrazione.

La CDPE funge da servizio di coordinamento dei Cantoni per l'inoltro delle domande. Essa prende in consegna le domande dei servizi cantonali, valuta e coordina i progetti presentati e inoltra annualmente una richiesta di aiuti finanziari alla Confederazione. La Confederazione versa gli aiuti finanziari al servizio di coordinamento.

Art. 11 *Promozione della conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti (art. 16 lett. c LLing)*

Per promuovere la conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per le misure che adottano a favore:

- a. del promovimento di piani d'insegnamento integrato nella lingua e cultura d'origine;*
- b. del perfezionamento dei docenti;*
- c. dello sviluppo di sussidi didattici.*

Generalmente i corsi nella lingua e cultura d'origine sono proposti alle persone migranti dalle ambasciate e dai consolati o da altre organizzazioni. Questi corsi sostengono i bambini nell'acquisizione dell'identità e nell'apprendimento della loro prima lingua, parlata fino a quel momento solo in famiglia. Lo sviluppo precoce del plurilinguismo e di competenze interculturali è importante per la riuscita dell'integrazione. La buona conoscenza della prima lingua da parte dei migranti e degli alloglotti facilita l'apprendimento della lingua locale. Le misure di promozione previste devono contribuire a migliorare le condizioni quadro dei corsi nella lingua e cultura d'origine. Mediante la promozione di metodi d'insegnamento integrato della lingua e cultura d'origine si vuole promuovere, oltre all'apprendimento della prima lingua, anche la conoscenza della prima lingua nazionale. Con la promozione finalizzata dell'insegnamento bilingue si vuole evitare una promozione limitata alla lingua d'origine, che potrebbe rallentare l'auspicata integrazione dei migranti. Per raggiungere questi obiettivi, occorre integrare per quanto possibile i corsi nella lingua e cultura d'origine nell'insegnamento regolare delle scuole. È auspicabile una buona collaborazione tra il corpo docente regolare e quello dei corsi nella lingua e cultura d'origine. Questo articolo si applica da un lato alla promozione della conoscenza della prima lingua da parte dei migranti e dall'altro alle persone la cui lingua madre è una lingua nazionale, ma che vivono in un'altra regione linguistica del Paese.

I corsi nella lingua e cultura d'origine sono impartiti da docenti provenienti dai Paesi di origine. La lettera b mira a garantire la professionalità del corpo docente tramite un perfezionamento teorico, metodologico e didattico finalizzato. Per l'impostazione di un insegnamento integrato occorre promuovere anche le competenze linguistiche del corpo docente nella lingua nazionale. Il sostegno allo sviluppo di sussidi didattici, di cui alla lettera c, implica che il corpo docente sia introdotto all'uso di questi sussidi da parte di specialisti.

Anche in quest'ambito, la CDPE funge da servizio di coordinamento dei Cantoni, analogamente all'articolo 10 OLing.

Art. 12 Centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo (art. 17 LLing)

1 Sono concessi aiuti finanziari all'Istituto di plurilinguismo dell'Università di Friburgo e dell'Alta Scuola Pedagogica di Friburgo (Istituto) per i suoi servizi di base nella ricerca applicata nel campo delle lingue e del plurilinguismo.

2 L'Ufficio federale della cultura (UFC) conclude con l'Istituto un accordo di prestazioni e vi definisce un mandato di ricerca.

3 Sono considerati servizi di base in particolare:

- a. il coordinamento, la direzione e l'attuazione del mandato di ricerca;*
- b. la creazione e la gestione di un centro di documentazione;*
- c. pubblicazioni concernenti il plurilinguismo;*
- d. l'assistenza in merito a prassi d'insegnamento e la loro valutazione;*
- e. la collaborazione a reti di ricerca nazionali e internazionali e la partecipazione all'attività di organizzazioni scientifiche.*

4 Gli aiuti finanziari presuppongono che l'Istituto:

- a. sviluppi e gestisca una rete che coinvolge istituzioni di ricerca di tutte le regioni linguistiche del Paese attive nella ricerca applicata sul plurilinguismo, assumendo una funzione direttiva quale centro di competenza scientifico;*
- b. realizzi progetti propri, per quanto l'accordo di prestazioni lo preveda;*
- c. realizzi progetti su mandato di servizi federali che non rientrano nel mandato di ricerca nonché progetti su mandato di Cantoni o di terzi solo se il mandante partecipa adeguatamente alle spese.*

Ai sensi dell'articolo 17 LLing, la Confederazione può sostenere un centro scientifico di competenza "per coordinare, introdurre e svolgere la ricerca applicata nel campo linguistico e del plurilinguismo". Contemporaneamente, la disposizione limita questa possibilità di sostegno a un unico istituto scientifico che soddisfa le condizioni per adempiere il mandato. Deve inoltre trattarsi di un istituto già esistente. La Confederazione stanziava aiuti finanziari destinati ai servizi di base di cui al capoverso 2, che assumono particolare rilievo per l'adempimento del mandato di ricerca.

Ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 OLing, in applicazione dell'articolo 17 LLing, la Confederazione prevede di sostenere l'Istituto di plurilinguismo dell'Università e dell'Alta Scuola Pedagogica di Friburgo (Istituto). Fondato nel 2008, l'Istituto si dedica alla ricerca nel campo del plurilinguismo nelle sue dimensioni linguistico-scientifiche, sociali, politiche, economiche e pedagogiche, concentrandosi in particolare sui seguenti settori: scuola e insegnamento, migrazione, lavoro nonché valutazione delle competenze linguistiche. Con questo orientamento, l'Istituto offre i migliori presupposti per rispettare la volontà del legislatore conformemente all'articolo 17 LLing.

Il capoverso 3 stabilisce i servizi di base che devono essere forniti dall'Istituto. In primo piano vi è il mandato di coordinare, introdurre e svolgere la ricerca applicata nel campo del plurilinguismo. L'adempimento della funzione di piattaforma nazionale per lo scambio di informazioni su questioni legate plurilinguismo nell'ambito della ricerca, dell'istruzione e della politica presuppone la creazione e la gestione di un centro di documentazione professionale. Qui potranno trovare ampia diffusione anche le informazioni che scaturiscono dalla partecipazione a reti di ricerca nazionali e internazionali. Nell'ambito dell'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo dell'insegnamento delle lingue in Svizzera, adottata dalla CDPE nel 2004, l'assistenza operativa e la valutazione delle prassi d'insegnamento assumeranno grande rilievo per le istituzioni scolastiche cantonali.

Per adempiere una funzione di guida e coordinamento della ricerca applicata nel campo delle lingue e del plurilinguismo è necessaria una messa in rete delle istituzioni di ricerca interessate nelle quattro regioni linguistiche del Paese. L'Istituto funge da sportello nazionale e collabora con le istituzioni

interessate, tenendo così adeguatamente conto dei bisogni d'informazione e di ricerca di tutte le regioni linguistiche.

L'Istituto è inoltre un centro di servizi per le tematiche di politica linguistica e della comprensione più disparate della Svizzera plurilingue. Per la Confederazione sono prioritari gli aspetti di politica linguistica. Essa può assegnare al centro di competenza mandati su questioni legate allo sviluppo del plurilinguismo individuale e istituzionale all'interno dell'Amministrazione federale nonché sull'efficacia della promozione linguistica da parte della Confederazione. Anche temi di politica nazionale legati allo sviluppo delle lingue e della comprensione nella società possono essere oggetto di indagini scientifiche, soprattutto se abbinati a rilevazioni statistiche realizzate periodicamente.

L'accordo di prestazioni conclusa tra l'UFC e l'Istituto stabilisce il mandato di ricerca, tenendo conto degli interessi della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 13 Sostegno ad agenzie di stampa (art. 18 lett. a LLing)

1 Possono essere concessi aiuti finanziari ad agenzie di stampa d'importanza nazionale che:

- a. si sono assegnate un mandato di politica della comprensione e lo adempiono; e*
- b. informano su temi di politica delle lingue, delle culture e della comprensione da tutte e quattro le regioni linguistiche.*

2 Un'agenzia di stampa è d'importanza nazionale se pubblica regolarmente informazioni in almeno tre lingue nazionali.

Per consentire ai media di disporre di informazioni sulla politica della comprensione provenienti da tutte le regioni linguistiche della Svizzera occorre metterle a disposizione sotto forma di prestazione pubblica. La promozione riguarda contributi di importanza linguistica e culturale nel contesto della politica della comprensione. La segmentazione linguistico-regionale dei media e la concentrazione della stampa riducono l'informazione sulle altre regioni del Paese. L'Agenzia telegrafica svizzera (ATS) assume un ruolo sempre più importante, in quanto le sue prestazioni redazionali sono spesso l'unica fonte di informazione su temi di politica linguistica e della comprensione provenienti da tutte le regioni linguistiche, di cui possono beneficiare le testate minori, ma anche le emittenti radiofoniche e televisive. Con i propri mezzi non potrebbero informare, dato che dispongono di pochi corrispondenti o addirittura di nessun corrispondente nelle altre regioni linguistiche del Paese. Attraverso la presenza nelle tre regioni linguistiche e la stretta collaborazione fra le tre redazioni regionali, l'ATS permette e garantisce un scambio di informazioni interregionale regolare. Grazie a queste prestazioni crea un equilibrio tra mercati di varie dimensioni e contribuisce in modo determinante alla coesione nazionale.

Conformemente a questo articolo, l'attività di promozione nel quadro della politica della comprensione avviene a prescindere dall'accordo di prestazioni tra la Cancelleria federale e l'ATS. Questo include tutte le prestazioni dell'ATS rilevanti per la Confederazione: i servizi di base aggiornati 24 ore su 24 in tedesco, francese e italiano, i servizi regionali e l'archivio. Questa offerta serve da fonte di informazioni per il Consiglio federale, le Camere federali e l'Amministrazione federale, ma anche i giornalisti del Centro dei media di Palazzo federale a Berna e la sala stampa del Palazzo delle Nazioni a Ginevra.

Art. 14 Sostegno a organizzazioni e istituzioni (art. 18 lett. b LLing)

1 Possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni a scopo non lucrativo d'importanza nazionale la cui attività concerne almeno un'intera regione linguistica e che forniscono nuovi impulsi in almeno tre dei seguenti settori:

- a. promozione della convivenza tra le comunità linguistiche e dell'incontro tra le culture del Paese;*
- b. promozione della conservazione e della diffusione delle lingue e culture nazionali;*
- c. promozione dell'interesse per la creazione letteraria in Svizzera al di là dei confini linguistici;*
- d. approfondimento del tema dell'apprendimento delle lingue e pubblicazione di lavori in merito;*
- e. sensibilizzazione della popolazione sul plurilinguismo individuale e sociale e mediazione tra le comunità linguistiche;*
- f. realizzazione di lavori fondamentali per la salvaguardia e la promozione di lingue non territoriali riconosciute ufficialmente dalla Confederazione.*

2 L'ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:

- a. alla struttura e alla grandezza dell'organizzazione o dell'istituzione;*
- b. al tipo e all'importanza dell'attività o di un progetto;*
- c. alla qualità e all'efficacia delle misure;*
- d. alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.*

Oltre ai criteri elencati al capoverso 1, anche l'irradiamento nazionale delle organizzazioni è un presupposto importante per soddisfare le condizioni stabilite dalla legge. L'attività di un'organizzazione deve abbracciare almeno un'intera regione linguistica. Il legislatore ha definito il concetto di "importanza nazionale" nel suo rapporto del 15 settembre 2006 (FF 1996 8263).

Alle lettere a-f sono stabiliti criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari a organizzazioni di politica della comprensione. Le organizzazioni che già oggi beneficiano di aiuti finanziari della Confederazione sono molto eterogenee e svolgono le loro attività in settori alquanto differenti. I criteri enumerati consentono a queste organizzazioni di proseguire la loro attività e al contempo tracciano una cornice a cui possano ispirarsi. I criteri sono stati stabiliti di comune accordo con rappresentanti di queste organizzazioni. Il sostegno presuppone che l'attività sia svolta in almeno tre dei settori elencati alle lettere a-f. È possibile anche sostenere nuove organizzazioni.

La lettera f crea la base giuridica per la salvaguardia e la promozione della lingua jensch. Siccome la misura non si fonda direttamente sulla LLing, si fa riferimento alle convenzioni del Consiglio d'Europa ratificate dalla Confederazione. Il 23 dicembre 1997, la Svizzera ha ratificato la Carta europea del 5 novembre 1992 delle lingue regionali o minoritarie¹⁴. Nel suo messaggio del 25 novembre 1996 al Parlamento¹⁵, il Consiglio federale ha dichiarato che lo jensch è una lingua svizzera non territoriale. Il 21 ottobre 1998, la Svizzera ha ratificato anche la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa del 1° febbraio 1995 per la protezione delle minoranze nazionali¹⁶. Nel suo messaggio del 19 novembre 1997 al Parlamento¹⁷, il Consiglio federale ha espressamente stabilito che i nomadi svizzeri formano una minoranza nazionale ai sensi della Convenzione-quadro. Di conseguenza, la Svizzera s'impegna a promuovere, anche ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione federale (Cost¹⁸), le condizioni che permettono agli appartenenti a minoranze nazionali di curare e sviluppare la loro cultura.

Su questa base l'UFC promuove progetti concreti, auspicati dai nomadi e realizzati con loro, volti alla salvaguardia e alla promozione della lingua jensch. Attualmente si sta rielaborando e completando il

¹⁴ RS 0.441.2

¹⁵ FF 1997 I 1053

¹⁶ RS 0.441.1

¹⁷ FF 1998 I 903

¹⁸ RS 0.441.1

vocabolario jenisch, che sarà pubblicato in tedesco, francese e italiano. È inoltre prevista la realizzazione di una serie di interviste in jenisch realizzate da nomadi assistiti da giornalisti professionisti. Le interviste saranno diffuse su DVD tra la popolazione jenisch. Occorrono ulteriori misure di promozione per salvaguardare lo jenisch come caratteristica fondamentale dell'identità dei nomadi svizzeri.

Il capoverso 2 fornisce alcuni punti di riferimento pratici per stabilire gli aiuti finanziari. Il dinamismo di un'organizzazione si riflette nella varietà delle sue attività.

Art. 15 Sostegno a progetti di enti pubblici (art. 18 lett. c LLing)

1 Possono essere concessi aiuti finanziari a enti pubblici per progetti che concernono almeno due dei settori di cui all'articolo 14 capoverso 1.

2 L'ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:

- a. al tipo e all'importanza dell'attività o di un progetto;*
- b. alla qualità e all'efficacia del progetto;*
- c. alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.*

L'articolo 18 lettera c permette al legislatore di sostenere anche progetti di politica della comprensione a livello locale. Per un sostegno valgono gli stessi criteri applicabili alle organizzazioni di cui all'articolo 14 capoverso 2. È utile ad esempio realizzare attività volte ad avvicinare le comunità linguistiche e a promuovere il bilinguismo lungo i confini linguistici. Il Forum per il bilinguismo di Bienne svolge da anni un'attività dinamica e di successo in tal senso e può assumere un importante ruolo di precursore e consulente per sviluppare ulteriormente tali progetti in altri Comuni.

Art. 16 Aiuti finanziari per traduzioni (art. 19 LLing)

1 Possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per traduzioni nell'ambito della loro attività di comunicazione nelle varie regioni linguistiche, in particolare per comunicare con le persone alle quali è destinata la loro attività di pubblica utilità.

2 Le organizzazioni e istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:

- a. essere attive in almeno tre regioni linguistiche;*
- b. non perseguire uno scopo lucrativo;*
- c. svolgere un'attività di pubblica utilità;*
- d. essere politicamente e confessionalmente neutrali;*
- e. svolgere un compito nell'ambito della politica delle lingue e della comprensione e avere un irradiazione a livello nazionale.*

3 Le organizzazioni e istituzioni che beneficiano di aiuti finanziari secondo l'articolo 14 non hanno diritto ad aiuti finanziari per traduzioni.

Con l'articolo 19 LLing il legislatore ha risposto a un auspicio di varie organizzazioni femminili, che nel quadro della consultazione sulla LLing avevano segnalato l'esigenza e l'importanza di un aiuto alla traduzione per svolgere le loro attività con una petizione firmata da 2700 persone. L'elenco di criteri di cui al capoverso 2 e la definizione di attività nazionale dell'organizzazione di cui al capoverso 3 limitano notevolmente la cerchia di possibili beneficiari. In una prima fase, l'UFC prevede di trattare da sé le richieste inoltrate. Vi è la possibilità di delegare questo compito a un'organizzazione esterna.

Sezione 3 Sostegno ai Cantoni plurilingui (art. 21 LLing)

Art. 17

1 Per promuovere il plurilinguismo nelle autorità e nelle amministrazioni cantonali sono concessi ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:

- a. servizi di traduzione e terminologia a favore della comunicazione intracantonale e intercantonale;*
- b. la formazione e il perfezionamento linguistico e professionale del personale cantonale per le questioni concernenti il plurilinguismo;*
- c. progetti di sensibilizzazione del pubblico sul plurilinguismo.*

2 Per promuovere il plurilinguismo nel settore dell'istruzione sono concessi ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:

- a. l'acquisto di sussidi didattici per l'insegnamento delle lingue;*
- b. la formazione e il perfezionamento linguistico dei docenti;*
- c. progetti di promozione dell'apprendimento di una lingua nazionale attraverso un insegnamento bilingue a tutti i livelli scolastici;*
- d. progetti di promozione della frequenza di lezioni in un'altra lingua ufficiale del Cantone a tutti i livelli scolastici;*
- e. progetti di promozione dell'apprendimento in rete (e-learning).*

I compiti speciali dei Cantoni plurilingui elencati ai capoversi 1 e 2 sono stati stabiliti di comune accordo con le rappresentanze delle cancellerie di Stato e delle direzioni della pubblica educazione dei Cantoni plurilingui. Sono imperniati sui compiti particolari dell'amministrazione e dell'istruzione. In un accordo di prestazioni quadriennale con l'UFC, i singoli Cantoni fissano i compiti particolari che intendono svolgere nell'ambito della promozione linguistica. Gli aiuti finanziari sono concessi annualmente su richiesta.

Sezione 4 Salvaguardia e promozione delle lingue e culture romancia e italiana nel Cantone dei Grigioni

Art. 18 Misure generali nel Cantone dei Grigioni (art. 22 cpv. 1 lett. a LLing)

Per salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni in particolare per:

- a. *misure adottate dal Cantone nei seguenti settori:*
 1. *insegnamento delle lingue nelle scuole pubbliche,*
 2. *attività di traduzione,*
 3. *pubblicazioni in romancio e italiano,*
 4. *promozione del plurilinguismo nell'amministrazione cantonale,*
 5. *salvaguardia e promozione dell'identità linguistica e culturale;*
- b. *il sostegno di progetti di terzi concernenti la salvaguardia e la promozione delle lingue e culture romancia e italiana.*

Le misure applicate dal Cantone dei Grigioni figurano alla lettera a. L'insegnamento delle lingue nelle scuole pubbliche comprende in linea di principio l'insegnamento in lingua romancia e italiana a tutti i livelli scolastici. Nel diritto vigente, l'attività di promozione era limitata alle scuole cantonali. Il servizio di traduzione della Cancelleria di Stato traduce e pubblica in romancio e in italiano la collezione sistematica del diritto. Gli aiuti finanziari sono impiegati anche per sviluppare e pubblicare sussidi didattici in romancio e italiano.

I fondi di cui alla lettera b consentono al Cantone di promuovere ogni anno un certo numero di misure e di sostenere progetti di terzi. Un esempio è lo studio "Il funzionamento del trilinguismo nel Cantone dei Grigioni", svolto su mandato del Cantone e pubblicato nel 2008.

Art. 19 Sostegno a organizzazioni e istituzioni (art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni romance nei seguenti settori:

- a. *sviluppo e rinnovo della lingua;*
- b. *insegnamento extrascolastico della lingua e cultura romancia;*
- c. *elaborazione e realizzazione di misure di salvaguardia e promozione del romancio;*
- d. *consulenza, mediazione e documentazione;*
- e. *pubblicazioni per bambini e adolescenti.*

2 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni di lingua italiana nei seguenti settori:

- a. *elaborazione e realizzazione di misure di promozione della lingua e cultura italiana;*
- b. *pubblicazioni sulla lingua e cultura italiana;*
- c. *creazione e gestione di un centro di documentazione sulla lingua e cultura italiana.*

3 Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell'organizzazione o dell'istituzione.

Il capoverso 1 disciplina il sostegno a organizzazioni e istituzioni che operano nel settore della salvaguardia e della promozione del romancio sul territorio cantonale. Si tratta segnatamente di sussidi alla Lia Rumantscha e alle organizzazioni regionali che fanno capo a essa. I settori di attività di cui alle lettere a-f corrispondono al mandato che la Lia Rumantscha si è impegnata ad adempiere in

un accordo di prestazioni con l'Ufficio della cultura del Cantone dei Grigioni. Le domande di aiuti finanziari sono inoltrate al Cantone dei Grigioni.

Il capoverso 2 disciplina il sostegno a organizzazioni e istituzioni che operano nel settore della salvaguardia e della promozione dell'italiano sul territorio cantonale. Si tratta segnatamente di sussidi alla Pro Grigioni Italiano e alle organizzazioni regionali che fanno capo a essa. I settori di attività di cui alle lettere a-c corrispondono al mandato che la Pro Grigioni Italiano si è impegnata ad adempiere in un accordo di prestazioni con l'Ufficio della cultura del Cantone dei Grigioni. Le domande di aiuti finanziari sono inoltrate al Cantone dei Grigioni.

Il capoverso 3 concede alle due organizzazioni di cui ai capoversi 1 e 2 un trattamento speciale per quanto riguarda l'ammontare degli aiuti federali. Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 LLing, l'aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi. Il restante 25 per cento è fornito dal Cantone dei Grigioni.

Art. 20 *Promozione dell'attività editoriale romancia (art. 22 cpv. 1 lett. c LLing)*

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere editori romanci che si prefiggono di promuovere la letteratura romancia.

2 Gli editori devono pubblicare opere in lingua romancia. Devono in particolare:

- a. scegliere i testi e garantirne il lettorato;*
- b. provvedere alla stampa e alla produzione;*
- c. promuovere la distribuzione.*

Dopo la chiusura dell'ultima casa editrice romancia alcuni anni fa, occorre trovare con urgenza una soluzione per la pubblicazione di testi romanci, in particolare letterari. Nell'estate 2009 è stata fondata la *Chasa Editura Rumantscha GmbH*, posta sotto l'egida della Lia Rumantscha, in collaborazione con la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia e il Cantone dei Grigioni. Le tre istituzioni sostengono il progetto con un sussidio di 60'000.- franchi ciascuna all'anno durante una fase costitutiva triennale. La casa editrice ha una struttura autonoma, il che le consente di prendere le decisioni contenutistiche indipendentemente dalla politica linguistica e culturale. La nuova casa editrice fornisce prestazioni editoriali per la produzione di pubblicazioni di narrativa, saggistica e prodotti editoriali affini, come ad esempio gli audiolibri, e garantisce il collegamento con le strutture distributive del mercato del libro. La casa editrice pubblica nei differenti idiomi scritti e in rumantsch grischun – a seconda dei manoscritti presentati. È prevista la pubblicazione di titoli qualitativamente eccellenti in forma di novità letterarie, antologie e riedizioni di classici non più disponibili. L'impostazione tematica della casa editrice, diretta da una persona al 60 per cento, compete a un consiglio di cinque persone, che si riunisce due o tre volte all'anno. Al termine dei tre anni, la soluzione temporanea sfocerà in una soluzione definitiva. Non è esclusa la futura integrazione della casa editrice nelle strutture di un'organizzazione esistente.

Art. 21 *Aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua romancia nei media (art. 22 cpv. 2 LLing)*

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere agenzie di stampa.

2 Le agenzie di stampa devono in particolare:

- a. fornire quotidianamente prestazioni redazionali in lingua romancia con testi e immagini;*
- b. tenere conto degli idiomi romanci e del rumantsch grischun;*
- c. mettere le prestazioni redazionali a disposizione dei media in forma elettronica.*

La Confederazione concede aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere un'agenzia di stampa indipendente che fornisce prestazioni redazionali in romancio. Con la fondazione di una piccola agenzia di stampa (Agentura da Novitads Rumantscha ANR) nel 1996 è stata trovata una nuova forma di promozione della lingua romancia nei media, che ha sostituito i pagamenti diretti erogati fino a quel momento alla stampa. L'ANR prepara quotidianamente un'offerta di base di notizie in tutti gli idiomi romanci e in rumantsch grischun. Di norma tiene conto degli idiomi quando diffonde notizie locali e regionali e utilizza il rumantsch grischun quando si rivolge all'intera comunità linguistica o riferisce su temi cantonali, nazionali o internazionali. La nuova forma di promozione linguistica nei media si è rivelata azzeccata e ha consentito di mantenere in vita varie testate. Le prestazioni redazionali sono a disposizione della stampa e dei media elettronici gratuitamente. L'ANR collabora con i media interessati conservando la sua indipendenza. Considerate le buone esperienze fatte finora, con la revisione della disposizione contenuta nell'OLing si può rinunciare alla possibilità di un sostegno finanziario diretto delle singole testate. Una stretta collaborazione con l'ATS volta allo sfruttamento delle sinergie e di conoscenze specifiche è auspicabile.

Sezione 5 Salvaguardia e promozione della lingua e cultura italiana nel Cantone Ticino

Art. 22 Misure generali nel Cantone Ticino (art. 22 cpv. 1 lett. a e c LLing)

Per salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino in particolare per:

- a. il sostegno di programmi e progetti di ricerca in ambito scientifico;*
- b. il sostegno di programmi e progetti nell'ambito della politica linguistica e culturale;*
- c. pubblicazioni di particolare rilievo per la promozione della lingua e cultura italiana;*
- d. manifestazioni sulla lingua e cultura italiana.*

Grazie agli aiuti finanziari della Confederazione, il Cantone Ticino fissa alcune priorità nel quadro della promozione linguistica e culturale cantonale. Queste sono elencate alle lettere a-d. Spiccano i programmi e i progetti di ricerca scientifica culturale e linguistica. Gli aiuti finanziari della Confederazione consentono anche di sostenere un ampio programma e numerosi progetti nel contesto della politica linguistica e culturale in generale. Da anni, la Confederazione sostiene la pubblicazione dei lavori di ricerca, poiché su un mercato librario limitato a un'unica regione linguistica la maggior parte delle pubblicazioni a contenuto linguistico e culturale difficilmente può essere commercializzata generando degli utili. I lavori di ricerca comprendono anche temi legati alla situazione e all'evoluzione dell'italiano in tutta la Svizzera. L'obiettivo consiste non solo nel pubblicare i risultati della ricerca linguistica e culturale, ma anche nel renderli meglio fruibili da parte del pubblico. Gli aiuti finanziari devono quindi essere impiegati anche per organizzare incontri, colloqui e seminari scientifici volti alla divulgazione dei risultati della ricerca in tutta la Svizzera e al di là dei confini nazionali.

Art. 23 Sostegno a organizzazioni e istituzioni (art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni, segnatamente per:

- a. progetti di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale;*
- b. misure di promozione della creazione letteraria;*
- c. l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni linguistiche e culturali.*

2 Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell'organizzazione o dell'istituzione.

Analogamente all'articolo 19 OLing, questa disposizione consente anche al Cantone Ticino di sostenere organizzazioni e istituzioni che perseguono gli obiettivi di cui al capoverso 1 lettere a-c, adempiendo segnatamente compiti nel settore della promozione culturale.

Art. 24 Aiuti finanziari all'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)

Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per l'attività dell'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.

Finora, l'attività dell'Osservatorio linguistico della Svizzera Italiana (OLSI) non era menzionata espressamente nell'ordinanza del 26 giugno 1996 sulla salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana (vedi allegato all'OLing). Grazie alla sua costante attività di ricerca negli ultimi 20 anni, che suscita ampi consensi negli ambienti scientifici, l'OLSI si è fatto un nome a livello

nazionale e internazionale. L'obiettivo consiste nel fare in modo che l'OLSI non si limiti a svolgere programmi di ricerca fissati periodicamente, ma ottenga visibilità anche in veste di istituzione e disponga di strutture che gli consentano di presentarsi meglio come istituzione scientifica sul piano regionale, nazionale e internazionale.

Art. 25 Aiuti finanziari per traduzioni (art. 22 cpv. 1 lett. c LLing)

Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per traduzioni in italiano e dall'italiano di opere di particolare rilievo per lo sviluppo dell'identità culturale del Cantone.

Assieme al Cantone dei Grigioni, il Ticino rappresenta la Svizzera di lingua italiana. L'attività di traduzione nelle altre lingue nazionali e da queste ultime nella lingua italiana è di notevole importanza per l'identità culturale e la comunicazione interculturale. Con gli aiuti finanziari, la Confederazione fornisce un contributo alla politica della comprensione, oltre che alla politica linguistica e culturale.

Sezione 6 Esecuzione

Art. 26 Domande

- 1 Le domande di aiuti finanziari di cui agli articoli 9 e 13–25 vanno presentate all'UFC.*
- 2 Le domande di aiuti finanziari di cui agli articoli 10 e 11 vanno presentate alla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). La CDPE le inoltra all'UFC con una raccomandazione.*
- 3 Le domande vanno presentate annualmente, sempre che l'accordo di prestazioni non preveda altrimenti.*
- 4 Esse vanno presentate entro i seguenti termini:*
 - a. le domande secondo gli articoli 9–11 e 13–16: entro il 31 marzo dell'anno per il quale è richiesto l'aiuto finanziario;*
 - b. le domande secondo gli articoli 17–25: entro il 31 dicembre dell'anno precedente.*

Le domande di aiuti finanziari ai sensi degli articoli 9 e 12-25 OLing vanno presentate all'UFC. Le domande secondo gli articoli 10 e 11 riguardano aiuti finanziari ai Cantoni: queste domande vanno presentate al servizio di coordinamento dei Cantoni, segnatamente alla CDPE, e inoltrate all'UFC unitamente a una raccomandazione. Le domande sono trattate dall'UFC.

Al capoverso 3 sono fissate le scadenze per la presentazione delle domande. Secondo la lettera a, le organizzazioni e le istituzioni possono presentare le domande fino al 31 marzo dell'anno in corso, conformemente alla prassi attuale; secondo la lettera b, le domande dei Cantoni (Cantoni plurilingui, Grigioni e Ticino) vanno invece presentate entro la fine dell'anno precedente.

Art. 27 Procedura e rimedi giuridici

- 1 In merito alle domande di aiuti finanziari decide l'UFC.*
- 2 La procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali dell'amministrazione della giustizia federale.*

Secondo il capoverso 1 spetta all'UFC decidere in merito agli aiuti finanziari. Finora, tali decisioni erano prese in parte dal dipartimento.

Art. 28 Ordine di priorità

- 1 Gli aiuti finanziari sono concessi entro i limiti dei crediti stanziati.*
- 2 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell'interno istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990¹⁹ sui sussidi.*

A partire dal 2012 l'Ufficio federale della cultura redigerà un rapporto quadriennale sul finanziamento della cultura (messaggio cultura), dove saranno iscritti i crediti necessari all'applicazione della LLing e dove saranno definite le priorità corrispondenti. Se le domande presentate dovessero superare i mezzi finanziari previsti nel piano finanziario, il DFI definirà delle priorità secondo l'articolo 13 della legge sui sussidi (LSu). La valutazione delle misure dovrà essere effettuata sulla base della loro importanza per la politica delle lingue e della comprensione e tenendo conto del loro effetto sul lungo termine.

¹⁹RS 616.1

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.

Allegato

Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 26 giugno 1996²⁰ sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana è abrogata.

Con l'ampliamento del mandato di politica delle lingue della Confederazione, la concessione di aiuti finanziari ai Cantoni dei Grigioni e Ticino per promuovere le lingue e culture romancia e italiana è ora disciplinata, in forma riveduta e in parte ampliata, nella presente ordinanza.

1. Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 8c^{bis} Rappresentanza delle comunità linguistiche

1 Nelle commissioni extraparlamentari devono essere rappresentate, per quanto possibile, le comunità linguistiche tedesca, francese e italiana. Occorre adoperarsi affinché vi sia una persona di lingua romancia.

2 Se una delle comunità linguistiche tedesca, francese o italiana non è rappresentata da almeno una persona, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta.

La disposizione dell'articolo 8c bis disciplina l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche nelle commissioni extraparlamentari, ai sensi dell'articolo 20 LLing.

2. Ordinanza del 19 giugno 1995²¹ sulla traduzione nell'Amministrazione generale della Confederazione

Art. 11

Abrogato

Finora, la traduzione in romancio era disciplinata all'articolo 11 dell'ordinanza sulla traduzione nell'amministrazione generale della Confederazione.

Il capoverso 2 di tale articolo è trasferito integralmente all'articolo 4 capoverso 2 OLing. Il capoverso 1 diventa superfluo: prevedeva che il Consiglio federale emanasse direttive per l'organizzazione dell'attività di traduzione in romancio della Confederazione. Grazie alle nuove disposizioni e competenze, le direttive del 26 novembre 1986 per l'attività di traduzione della Confederazione in romancio possono essere abrogate: con l'abrogazione dell'articolo 11 risultano infatti superflue anche le direttive.

²⁰RU 1996 2283

²¹RS 172.081

3. Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)

Art. 7, al. 1

1 Conformément aux directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées pour améliorer la représentation des communautés linguistiques à tous les niveaux de l'administration fédérale, utiliser au mieux les compétences linguistiques du personnel en place et exploiter ainsi au mieux le potentiel de la diversité culturelle. Ils établissent des programmes d'encouragement et peuvent faire appel à des spécialistes.

L'articolo 7 capoverso 1 OPers (Plurilinguismo) è adeguato conformemente alla disposizione dell'articolo 8 OLing.

Art. 18, al. 3, let. g

3 Le service chargé des questions du personnel est l'Office fédéral du personnel (OFPER). Il a les tâches suivantes:

g. il coordonne la mise en œuvre des mesures de promotion du plurilinguisme et assure la fonction de délégué au plurilinguisme de l'administration fédérale.

L'articolo 18 capoverso 3 lettera g OPers (Dipartimento federale delle finanze) è adeguato alla nuova disposizione dell'articolo 9 OLing.

4. Ordinanza del 17 febbraio 2010 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)

L'articolo 10 Org-DFF (Obiettivi e funzioni) è adeguato conformemente alla nuova disposizione dell'articolo 9 OLing.